

REGOLAMENTO (CEE) N. 3297/91 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 1991****che fissa un coefficiente applicabile ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per il periodo 1991-1992**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3653/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1188/81, possono beneficiare delle restituzioni i cereali che soddisfano le condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, che sono impiegati per la fabbricazione di bevande spiritose di cui ai codici NC 2208 30 91 e 2208 30 99 e che rispondono alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ⁽⁵⁾;

considerando che, a seguito della informazioni fornite dalla Spagna relative al periodo compreso fra il 1° gennaio

e il 31 dicembre 1990, è d'uopo fissare il coefficiente per il periodo dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992;

considerando che i dati forniti dalla Spagna non sono così coerenti da consentire un orientamento univoco; che, di conseguenza, non si terrà conto, per la determinazione del coefficiente, né dell'evoluzione delle esportazioni, né di quella dei quantitativi commercializzati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992, il coefficiente di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabile ai cereali impiegati in Spagna per la fabbricazione del whisky spagnolo, è fissato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

*ALLEGATO***Coefficiente applicabile in Spagna**

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile ai cereali impiegati per la fabbricazione del whisky spagnolo
dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992	0,0115